



**Bruxelles, 8 marzo 2018
(OR. en)**

6928/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0356 (NLE)**

**SCH-EVAL 61
MIGR 33
COMIX 117**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	8 marzo 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	6404/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2017 dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2017 dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione dell'8 marzo 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

**relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2017 dell'Islanda
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'Islanda provvedimenti correttivi per rimediare alle carenze riscontrate durante la valutazione Schengen 2017 nel settore del rimpatrio. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5136 è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) La possibilità di far sostenere al cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare che non rimpatria volontariamente i costi del rimpatrio forzato, unitamente alla possibilità di impedire all'interessato di ottenere il diritto di soggiorno regolare in Islanda fintantoché non paghi tali costi, e l'applicazione pratica di tali possibilità, possono incentivare i migranti a optare per il rimpatrio volontario. Pertanto dovrebbero essere considerate una buona pratica.
- (3) Per garantire il rispetto dell'acquis di Schengen in materia di rimpatrio, in particolare delle norme e procedure fissate dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 1 a 7 e 9.
- (4) Occorre adottare tutti i provvedimenti necessari per rimpatriare in maniera efficace e proporzionata i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dall'adozione della decisione l'Islanda dovrebbe elaborare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Repubblica d'Islanda dovrebbe

1. allineare pienamente le pertinenti disposizioni relative al reato di soggiorno irregolare in Islanda all'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea alla direttiva 2008/115/CE³;
2. garantire che qualsiasi decisione delle autorità islandesi che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di un paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio sia considerata, sia di diritto che di fatto, una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE;

² Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

³ V., ad esempio, sentenza *El Dridi*, causa C-61/11.

3. assicurare che i mezzi di ricorso siano disponibili a partire dal momento dell'adozione della decisione di rimpatrio e che nella decisione sia indicata la possibilità di esperirli;
4. assicurare, ove necessario, la disponibilità di un'assistenza linguistica in linea con le prescrizioni della direttiva 2008/115/CE;
5. garantire che la proroga del periodo per la partenza volontaria si basi su una valutazione individuale, in linea con quanto prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
6. garantire che, nella pratica, le decisioni di rimpatrio che non concedono un periodo per la partenza volontaria siano sistematicamente corredate di un divieto di ingresso, in linea con quanto prescritto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115/CE;
7. far figurare in tutte le decisioni di rimpatrio l'informazione che il cittadino di paese terzo deve lasciare l'intero territorio UE e Schengen per conformarsi alla decisione di rimpatrio, garantendo che il contenuto delle decisioni di rimpatrio sia conforme alla definizione di rimpatrio di cui all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
8. garantire che le decisioni di rimpatrio e, se del caso, i divieti d'ingresso possano essere emessi nei confronti di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare fermati in occasione di verifiche all'uscita alle frontiere esterne, a seguito di una valutazione caso per caso e nel rispetto del principio di proporzionalità;
9. modificare il quadro normativo affinché i divieti d'ingresso superiori a cinque anni possano essere emessi solo se il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, sulla base di una valutazione individuale caso per caso e nel rispetto del principio di proporzionalità;
10. raccogliere e fornire dati affidabili e statistiche in materia di rimpatrio, al fine di garantire un'adeguata panoramica e consentire una valutazione informata dell'effettiva attuazione dell'acquis in materia di rimpatrio in Islanda;

11. modificare la legislazione nazionale pertinente per permettere il trattenimento di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare in vista dell'allontanamento e adeguare la pratica di conseguenza, in particolare quando l'uso di misure meno coercitive sia già stato preso in considerazione in fase di valutazione delle circostanze del singolo caso ma non è stato imposto non essendo stato considerato efficace;
12. garantire, in caso di necessità, un'adeguata capacità di trattenimento in linea con quanto prescritto dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE per i cittadini di paesi terzi in posizione irregolare in attesa di allontanamento;
13. garantire la separazione totale e sistematica dei rimpatriandi dai detenuti ordinari;
14. impartire un'apposita formazione al personale del servizio di libertà vigilata preposto al trattenimento dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in attesa di allontanamento;
15. formalizzare la posizione giuridica, il finanziamento e il ruolo dell'organismo di controllo; definire un quadro per un sistema di segnalazione e provvedere alla sua applicazione;
16. stanziare mezzi finanziari adeguati per garantire la sostenibilità del sistema di rimpatrio volontario assistito;
17. considerare di rafforzare il sistema di rimpatrio volontario assistito prevedendo una gamma di offerte di rimpatrio volontario assistito per gruppi di destinatari specifici. A tal fine, le autorità islandesi dovrebbero valutare anche la possibilità di partecipare ai programmi finanziati dall'UE in materia di rimpatrio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
